

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI
SENZA GLUTINE DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI
SPECIALIZZATI EX D.LGS.114/1998

TRA

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.6 del Medio Campidano, di seguito
denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, via Ungaretti, n. 9, C.F. e
partita IVA n. 03990320925, nella persona del Direttore Generale, Dott.
Giorgio Carboni, in qualità di Legale Rappresentante,

E

la Ditta CELIABBIAMO di Michela Ilaria Tidu con sede legale in Cagliari
(CA), Via Monti 29, CAP 09128, codice fiscale TDIMHL88M49B354M,
Partita IVA 03881520922 iscritta al registro delle imprese presso la camera
di commercio di Cagliari Oristano al nr CA - 304375, il cui esercizio
commerciale denominato CELIABBIAMO di Michela Ilaria Tidu è ubicato
in Cagliari, Via Monti 29, CAP 09128

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Oggetto della presente convenzione è la erogazione di prodotti dietetici senza
glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati
ad un'alimentazione particolare di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito
presso la Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
del Ministero della Salute -a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico
del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale
rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs.114/1998.

ART. 2 OBBLIGHI DELLE PARTI

La Ditta CELIABBIAMO di Michela Ilaria Tidu si impegna a:

-garantire congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale – sezione A2 – di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti della Nutrizione del Ministero della Salute;

-garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla ASL a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto, nel rispetto delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei provvedimenti regionali Direttiva RAS n. 36167/4 del 10.10.2001;

Delibera Giunta Regionale n. 26/15 del 06.05.2008;

Delibera Giunta Regionale n. 26/9 del 24.05.2011;

DM 10 agosto 2018;

Nota Regionale 23773 del 8.10.2018;

Nonché delle ulteriori disposizioni vigenti in questa ASL n. 6 del Medio Campidano:

Deliberazione Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 198 del 22.03.2021

-provvedere alla consegna alla ASL di residenza dell'assistito, entro il giorno 5 di ciascun mese, delle fatture relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti erogati;

-garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASL, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 3 RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI

La Ditta CELIABBIAMO di Michela Ilaria Tidu assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

4.1. La durata della convenzione è fissata in 1 anno decorrente dal 25 agosto 2023.

4.2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata AR.

4.3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.

4.4. In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3, la Ditta CELIABBIAMO di Michela Ilaria Tidu ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

ART. 5 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte inadempiente a mezzo di raccomandata AR, la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto

convenzionale.

In ogni caso, si prevede che la ASL n. 6 possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con raccomandata AR, nei seguenti casi:

-mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convezione;

-violazione da parte della ditta/società dell'art.3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

ART. 6 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convezione saranno devolute al Foro di Cagliari.

ART. 7 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti.

Letto, confermato e sottoscritto.

....., li

Per la ASL n. 6 del Medio Campidano

Per la Ditta

Dott. Giorgio Carboni